

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 100

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MARZOTTO

Presentata il 22 giugno 1968

Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella passata legislatura il Governo, accogliendo, sia pure tardivamente, le reiterate e pressanti richieste delle categorie interessate alle attività dell'industria tessile che sollecitavano un intervento incisivo e risolutivo diretto a fronteggiare ed a superare la complessa e grave crisi del settore già da lungo tempo in atto, presentava un apposito disegno di legge nel settembre del 1965 (C. n. 2601). L'iniziativa governativa tendeva, attraverso strumenti fiscali e creditizi, ad agevolare una organica ristrutturazione ed organizzazione delle aziende tessili, stabilendo nel contempo provvidenze a favore dei lavoratori tessili disoccupati. Pur non rappresentando la via migliore per soddisfare le esigenze di fondo, la soluzione governativa offriva alle imprese una concreta possibilità di procedere ai necessari aggiornamenti tecnologici ed alla riorganizzazione dimensionale delle aziende per il raggiungimento di una più alta efficienza dell'apparato produttivo e quindi conseguire soddisfacenti equilibri aziendali. Inoltre veniva accolto un concetto di rilevante portata che sicuramente, sul piano delle realizzazioni pratiche, avrebbe consentito di ottenere risultati altamente positivi con effetti moltiplicativi per tutta l'economia del settore: e cioè la delimitazione delle cosiddette zone a prevalenza tessile e la concessione di particolari

incentivazioni alle imprese di nuova istituzione.

Quel disegno di legge fu assegnato alla XII Commissione permanente Industria della Camera in sede referente; ma, sia per lo scarso impegno dimostrato dal Governo nel sostenere il provvedimento, sia per la forte opposizione effettuata da alcune parti politiche su determinate disposizioni, la Commissione che aveva iniziato i lavori nello stesso settembre del 1965, sospese l'esame del disegno di legge all'articolo 9 nella seduta del 27 aprile 1966 dopo numerose riunioni.

Finché, per il rapido deteriorarsi della situazione nel campo tessile, in contrasto con quello che era l'andamento di ripresa dell'economia nazionale e sotto la spinta delle conseguenti pressioni esercitate dalle associazioni industriali e dai sindacati, il Governo, quando ormai la legislatura stava per terminare, fu costretto ad affrontare nuovamente il problema. Vennero formulate proposte di modificazioni al testo originario, che, sulla base delle indicazioni della programmazione economica ed avvalendosi delle osservazioni e dei suggerimenti scaturiti dalle discussioni svoltesi in Commissione, avrebbero dovuto contribuire al superamento dei contrasti che avevano determinato l'insabbiamento del disegno di legge. Una maggiore protezione veniva assicurata al mondo del lavoro.

Ciò nonostante, per un incomprensibile atteggiamento ostruzionistico dello stesso gruppo politico che, già in precedenza, facendo anche ricorso a mere questioni procedurali, aveva ostacolato l'iter legislativo del provvedimento, si giunse allo scioglimento delle Camere con un nulla di fatto.

Nel frattempo la crisi dei tessili si è appesantita per complesse cause interne consistenti essenzialmente in un progressivo indebolimento dell'apparato produttivo dell'industria tessile dovuto a particolari difficoltà di natura sociale e al deterioramento della struttura dei costi aziendali, ed inoltre per concomitanti cause attinenti al mercato internazionale ove, per il protezionismo di alcuni paesi industrializzati, tradizionalmente importatori dei prodotti italiani, e per la politica dei prezzi dei paesi sottosviluppati, una agguerrita concorrenza, svolta talvolta in forme anormali, contrasta viepiù le nostre correnti di esportazione. Così le nostre vendite all'estero nel 1967 hanno avuto un andamento negativo.

Della fragilità del settore ci si rende immediatamente conto se si considera che mentre la produzione complessiva industriale nel 1967 è aumentata dell'8 per cento, quella tessile è diminuita del 2 per cento.

A questo punto è incontestabile la necessità di operare con la massima rapidità per evitare che si giunga ad una completa stagnazione della capacità produttiva dell'industria tessile.

Questi sono i motivi di fondo che giustificano la presentazione della presente proposta di legge che sostanzialmente ripropone le impostazioni e le soluzioni adottate nella passata legislatura.

Piuttosto che predisporre un nuovo progetto che avrebbe potuto risultare semplificato e migliore, si è preferito attenersi agli elaborati della XII Commissione Industria e del Governo in considerazione del fatto che su di essi la maggioranza dei gruppi politici aveva già manifestato il suo assenso, nella convinzione che in tal maniera si possa procedere con speditezza all'approvazione della legge.

Le modificazioni e gli aggiornamenti che sono stati apportati sono da un lato di natura formale al fine di rendere il testo più chiaro; e laddove, obbiettivamente è stato possibile, in aderenza a criteri propri della tecnica legislativa, si è eliminato il riferimento puro e semplice a disposizioni normative precedenti e conseguentemente si è regolata direttamente la materia in oggetto. Dall'altro lato si tratta di modifiche di natura sostanziale in armonia

tuttavia con la impostazione data alle precedenti iniziative parlamentari.

La proposta, come già il disegno di legge governativo, si divide in due titoli e consta di 16 articoli.

Il primo titolo fissa le finalità che debbono ispirare i piani di ammodernamento, di ristrutturazione e di riorganizzazione del settore e dispone i relativi mezzi e strumenti fiscali e finanziari per il loro conseguimento.

Qui di seguito si dà ragione delle principali innovazioni. Pur avendo optato, ai fini della approvazione dei piani, in favore del criterio globale circa la scelta dei piani che maggiormente possano consentire il conseguimento delle finalità previste dal provvedimento, si è tuttavia ampliato il termine di scadenza (da sei a otto mesi) per la presentazione degli stessi onde consentire una loro più agevole ed accurata predisposizione (articolo 1).

Conseguentemente piuttosto che affidare a Comitati costituiti per altre finalità da precedenti leggi, e quindi con una propria naturale sfera di attribuzioni e di lavoro, è parso, in forza della specifica disciplina della materia, tenendo inoltre presente che i pareri dovranno essere espressi entro un tempo limitato, di costituire una Commissione *ad hoc*. Si è inoltre stabilito un congruo termine per l'emissione dei decreti di approvazione da parte del Ministro a garanzia degli interessi di tutto il settore in conformità al principio di legalità. (Per converso non si è accolta la disposizione governativa tendente a porre un termine per la formulazione dei pareri da parte della Commissione) (articolo 2).

Si è ritenuto precisare l'ambito di applicazione della riduzione a un quarto dell'imposta di ricchezza mobile categoria B della legge 15 settembre 1964, n. 754, alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni mobili e immobili in conseguenza soltanto dell'attuazione dei piani di ristrutturazione. La norma cioè tende a chiarire che non rientrano nelle facilitazioni i realizzi non collegati ai piani medesimi. Inoltre, data l'esperienza fatta secondo cui si è accertato che la sola revisione dell'imposta di ricchezza mobile non consente di esercitare una effettiva azione propulsiva, si è estesa la riduzione, affinché questa possa essere efficacemente operante, agli altri tributi commisurati al reddito di ricchezza mobile, anche per quanto riguarda le sopra imposte e le addizionali (articolo 6).

Per favorire poi il ricorso al mercato finanziario, al fine di integrare le disponibilità ne-

cessarie per l'attuazione dei piani, si è diminuita la imposizione gravante sulla emissione delle obbligazioni, consentendo anche un alleggerimento dei costi. Così il concorso del finanziamento privato stimolato dal minor carico fiscale potrà integrare convenientemente il finanziamento bancario (articolo 7).

Analogamente si è disposto per i prestiti obbligazioni che dovranno essere emessi dall'IMI per integrare il fondo il cui ricavato serve per il finanziamento dei piani (articolo 8).

A favore delle nuove imprese che sorgono nelle zone in cui l'industria tessile occupa una particolare rilevanza e sulle quali sussista o insorga una notevole disoccupazione, si è stabilito un incentivo fiscale più consistente rispetto alla semplice esenzione dalla imposta

sulle società, allo scopo anche di rendere più concretamente possibile l'auspicato riassorbimento della mano d'opera resasi disponibile nel settore (articolo 9).

Il titolo secondo stabilisce provvidenze a favore dei lavoratori del settore tessile.

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione si è accolta la proposta di modifica del Governo fissandola in lire 800 con una integrazione però di lire 100 per ogni persona a carico, per ovvie ragioni di perequazione.

Per quanto riguarda infine l'assegno da corrispondere ai disoccupati ammessi ai su riportati corsi di qualificazione si è assunto praticamente lo stesso trattamento previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, che ne fissa l'importo in lire 1.400, più le quote per le persone a carico (articoli 12, 13 e 14).

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE

ART. 1.

Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese esercenti industrie manifatturiere tessili possono sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato piani per la razionalizzazione o l'ammodernamento degli impianti e per la ristrutturazione e la riorganizzazione delle aziende tendenti a conseguire una alta efficienza produttiva e una maggiore capacità concorrenziale ed assicurare nel settore, al massimo possibile, il livello della occupazione.

ART. 2.

Il Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, entro tre mesi dalla data di scadenza di cui all'articolo 1, con propri decreti provvede sui piani presentati.

I provvedimenti sono presi previo parere di una commissione nominata dallo stesso Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato e composta da un consigliere di Stato, con funzioni di presidente, da un rappresentante di ciascuno dei ministeri dell'industria, commercio e artigianato, del tesoro, delle finanze, del bilancio e programmazione economica, del commercio con l'estero, del lavoro e previdenza sociale, e da quattro esperti dell'industria tessile, scelti fra sedici nominativi proposti dalle associazioni industriali del settore.

La commissione valuta la rispondenza dei piani alla finalità della presente legge, tenendo anche conto delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Per il funzionamento della commissione e del relativo ufficio di segreteria si applicano le disposizioni prescritte dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 5, della legge 30 luglio 1959, n. 623, integrata dall'articolo 5, della legge 25 luglio 1961, n. 649.

ART. 3.

Agli effetti della presente legge si considerano manifatturiere tessili le imprese la cui attività produttiva è diretta alla trattura della

seta ed alla lavorazione di fibre e prodotti tessili di cui alla sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, compresi quelli indicati sotto le lettere: *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)*, *k)*, *l)*, *n)*, *o)*, *q)*, *r)*. della nota 1.

ART. 4.

Il piano, presentato da una o più imprese e corredato da una relazione tecnico-finanziaria illustrativa, deve prevedere, congiuntamente o alternativamente:

a) l'ammodernamento e la ristrutturazione interna di singole imprese di dimensioni di per sé già idonee a raggiungere con l'attuazione del piano stesso un più elevato grado di produttività, secondo i fini previsti nel primo comma dell'articolo 1 della presente legge;

b) la fusione di società di qualunque tipo, ancorché non regolarmente costituite, esistenti alla data di approvazione della presente legge;

c) l'apporto di complessi aziendali, da parte di imprese di qualunque tipo, in società già regolarmente costituite o da costituire;

d) la costituzione, preordinata o comunque collegata all'attuazione di programmi di specializzazione e integrazione dei processi produttivi delle singole imprese, di società incaricate del servizio di approvvigionamento delle materie prime o semilavorate, del servizio di vendita dei prodotti o di altri servizi comuni per conto delle imprese medesime.

Le società risultanti dalla fusione, le società incorporanti, le società destinatarie degli apporti e le società incaricate dei servizi devono essere costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata e devono avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività relative al settore tessile.

ART. 5.

Entro tre anni dall'attuazione dei piani le operazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, dell'articolo 4 e gli aumenti di capitali, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di lire 20.000, all'imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 e alla tassa sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 2.000.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo sono forfettariamente percetti in lire 10.000.

Le disposizioni degli articoli 2 e 29 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, non si applicano alle operazioni suddette.

I redditi delle plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni previste dall'articolo 4 ed a seguito degli aumenti di capitale, se indicati distintamente in bilancio od in apposito allegato, non sono valutati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e della imposta sulle società, per l'esercizio in cui sono effettuate le operazioni in questione.

Detti redditi e plusvalenze concorreranno tuttavia a formare il reddito imponibile negli esercizi successivi in cui saranno realizzati o distribuiti o passati in capitale.

Le imprese non tassabili in base al bilancio debbono richiedere prima dell'inizio dell'esercizio nel quale è effettuata l'operazione di essere tassati in base al bilancio, dandone comunicazione scritta all'Ufficio delle imposte e sono tenute a seguire lo stesso sistema di accertamento per gli esercizi successivi fino a che le plusvalenze di cui al quarto comma non siano assorbite o tassate.

ART. 6.

Alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni mobili e immobili, già in possesso da almeno quattro anni prima dall'entrata in vigore della presente legge, si applica, per ciascuno dei tre periodi di imposta successivi all'attuazione dei piani, la riduzione prevista dall'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge medesima e con effetto anche per gli altri tributi commisurati al reddito imponibile di ricchezza mobile per le sovrainposte e le addizionali.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio è sufficiente che la comunicazione prevista nell'ultimo comma del precedente articolo 5 sia fatta prima dell'inizio dell'esercizio nel quale avviene il realizzo.

ART. 7.

Le nuove società costituite in attuazione dei piani approvati dal Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, entro lo stesso termine di tre anni previsto dal primo comma dell'articolo 5 della presente legge, sono esenti dall'imposta sulle società per i primi due esercizi sociali.

In ogni altro caso l'imposta sulle società è ridotta in proporzione degli aumenti di ca-

pitale posti in essere entro tre anni dalla data di attuazione di questi. La riduzione si applica per l'esercizio in corso all'atto dell'aumento e per il successivo.

L'imposta sulle obbligazioni emesse, entro tre anni dall'attuazione dei piani, dalle società di cui all'articolo 4 è ridotta alla metà e i relativi interessi sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile con l'aliquota ridotta alla metà.

Gli atti concernenti l'emissione e l'estinzione delle obbligazioni di cui al precedente comma nonché gli atti di consenso all'iscrizione, riduzione e cancellazione di ipoteche a garanzia di esse, sono soggetti all'imposta di registro e alla tassa di concessione governativa nella misura fissa di lire 50.000. Le imposte ipotecarie sono dovute nella misura fissa di lire 10.000 per ogni atto o formalità e i diritti dei conservatori dei registri immobiliari sono ridotti ad un quarto.

ART. 8.

Il fondo speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è integrato dal ricavo netto di obbligazioni che fino all'importo nominale massimo di 70 miliardi di lire l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, in una più volte, con le modalità di cui allo stesso decreto-legge.

Le disponibilità derivanti dalla integrazione di cui al precedente comma dovranno essere utilizzate per il finanziamento alle imprese che ai sensi della presente legge partecipano ai piani di ammodernamento, ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ed alle società costituite in attuazione dei piani stessi quali che ne siano le dimensioni e l'ubicazione.

L'aliquota massima di finanziamento concesso per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 1 della presente legge è fissata in misura proporzionale alle spese ammissibili a finanziamento per investimenti fissi (incluse le attrezzature) ivi compresa la quota scorte nella misura massima del 40 per cento degli investimenti stessi, in base alle aliquote appresso indicate:

80 per cento fino a 500 milioni di lire;

70 per cento per la parte eccedente di 500 milioni fino a 3 miliardi di lire;

50 per cento per la parte eccedente i due precedenti scaglioni fino a 6 miliardi di lire;

30 per cento per la parte eccedente i tre precedenti scaglioni al di sopra di 6 miliardi di lire.

Le operazioni previste dal secondo comma del presente articolo, limitatamente ai finanziamenti di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, sono ammesse al contributo in conto interessi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, le cui disposizioni si applicano indipendentemente dai limiti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge stessa.

Il tasso di interesse non potrà superare la misura del 4 per cento.

Alle obbligazioni emesse dall'Istituto mobiliare italiano si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma del precedente articolo 7.

ART. 9.

Il Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e la previdenza sociale ed i Ministri del tesoro e del bilancio e la programmazione economica, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, determina con propri decreti le zone a rilevante industria tessile nelle quali sussista o insorga una notevole disoccupazione in conseguenza di licenziamenti di mano d'opera già disposti o in corso da parte di imprese tessili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere concessi finanziamenti dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, per la costruzione di nuovi impianti industriali o l'ampliamento, l'ammodernamento e la riconversione di quelli esistenti, anche se destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel quarto comma dell'articolo 1 della presente legge, nelle zone di cui al primo comma del presente articolo.

A tali finanziamenti si applicano in ogni caso le disposizioni, i limiti, i criteri e le modalità più favorevoli previsti per l'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione del tasso di interesse che non potrà essere superiore al 4 per cento.

Le nuove imprese che sorgono nelle zone di cui al primo comma del presente articolo entro il termine di cui al secondo comma sono esenti da ogni tributo diretto sul reddito per cinque anni dalla data di inizio della loro attività attestata dall'Ufficio provinciale per

l'industria e il commercio. Per le imprese già esistenti l'esenzione è limitata al maggior reddito derivante dall'ampliamento.

ART. 10.

Per le imprese tessili autoproduttrici di energia elettrica che abbiano ottenuto il riconoscimento delle condizioni di esonero stabilite dalle lettere *a*) e *b*) del numero 6 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il corso dei tre anni consecutivi previsto agli effetti del trasferimento dal comma secondo dello stesso articolo 4 n. 6, rimane sospeso per gli anni nei quali risulti che la percentuale minima prescritta non sia stata superata esclusivamente in conseguenza di interruzione o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, rese necessarie:

a) dall'attuazione di piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, nei quali siano previste interruzioni o riduzioni della utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti che si intenderanno autorizzati con l'approvazione dei piani stessi a norma dell'articolo 1 della presente legge;

b) dall'attuazione di progetti di conversione totale o parziale degli impianti, allo scopo di effettuare lavorazioni industriali diverse da quelle indicate al quarto comma dell'articolo 1 della presente legge. Di detti progetti dovrà essere data preventiva comunicazione al Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, con l'indicazione dei previsti periodi di riduzione o interruzione dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta.

Agli accertamenti relativi provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 11.

Il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative dirette a promuovere lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti tessili di cui all'articolo 3 della presente legge, e per l'organizzazione di mostre specializzate, in Italia e all'estero, aventi lo scopo di incrementare la vendita all'estero dei suddetti prodotti, purché gli istituti, enti ed associazioni stessi abbiano assicurato un finanziamento iniziale non inferiore al 30 per cento.

I contributi di cui sopra saranno concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero entro i limiti dei fondi assegnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero

e per il pagamento saranno seguite le modalità stabilite dalla legge 12 febbraio 1965, n. 51.

Per la concessione dei contributi, di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1968 e di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1969.

Agli oneri di cui sopra sarà fatto fronte con riduzione di corrispondenti importi degli stanziamenti, rispettivamente, del capitolo concernente i finanziamenti dei provvedimenti legislativi in corso di approvazione dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1968 e del corrispondente capitolo dello stato di previsione medesimo per il 1969.

Le somme non impegnate possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI

ART. 12.

Agli operai dell'industria tessile che cesseranno dal lavoro entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è corrisposta l'indennità di disoccupazione per un periodo massimo di un anno.

La misura di tale indennità è fissata in lire 800 giornaliere, aumentata di 100 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori.

Il maggior periodo durante il quale è corrisposta l'indennità di disoccupazione è escluso dal computo del biennio previsto dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, agli effetti del requisito contributivo.

ART. 13.

Per i primi quattro anni, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, appositi corsi di addestramento professionale per i lavoratori tessili disoccupati.

Ai lavoratori disoccupati ammessi a detti corsi di addestramento è corrisposto per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.400, integrato con lire 100 per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori. Detto assegno non è cumulabile con l'indennità di cui all'articolo 12.

ART. 14.

Per provvedere alle spese derivanti dalla applicazione degli articoli 12 e 13 è costituita in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, una « Gestione speciale per le attività di qualificazione e di riqualificazione professionale dei lavoratori del settore dell'industria tessile ».

I fondi per la gestione, in relazione alle necessità dell'attività da svolgere, saranno prelevati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, fino ad un importo massimo di 5 miliardi di lire per ciascun anno del quadriennio.

ART. 15.

L'addestramento professionale di qualificazione o di riqualificazione professionale possono essere svolti, su proposta degli uffici provinciali per il lavoro e la massima occupazione competenti per territorio, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 16, oltre che dagli enti di cui all'articolo 47 della citata legge del 29 aprile 1949, n. 264, anche dalle nuove imprese che sorgono nelle zone di cui all'articolo 7 della presente legge.

È fatto obbligo alle imprese di cui al precedente comma di effettuare lo svolgimento dei corsi in locali distinti da quelli adibiti alla normale attività produttiva secondo le direttive che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale si avvarrà per un concreta ed assidua vigilanza dei competenti Ispettorati del lavoro.

ART. 16.

In seno alla Commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituito ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale un apposito Comitato avente il compito di coordinare le iniziative di qualificazione dei lavoratori tessili disoccupati e di esprimere parere in merito all'attuazione delle iniziative medesime.

Il Comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro ed è composto:

- a) da tre rappresentanti dei lavoratori;
- b) da due rappresentanti dei datori di lavoro;
- c) dal rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
- d) dal capo del Circolo dell'ispettorato del lavoro.